

COMUNE DI MONTALDO BORMIDA

Provincia di Alessandria

N. 11 Reg. Ordinanze

Oggetto: Potatura delle piante di alto fusto nelle scarpate stradali.

IL SINDACO

Considerato che la carreggiata delle sedi stradali comunali risulta, in alcuni tratti, priva di visibilità a causa di alberi e/o rami che crescono a margine sul piano stradale dalle scarpate dei terreni adiacenti e che, frequentemente, la circolazione è ostacolata dai rami che cadono occupando la sede stradale medesima;

Ritenuto che l'eccessivo sviluppo della vegetazione in prossimità delle sedi stradali limita la visibilità ed è di ostacolo alla circolazione dei veicoli, nonché alla regolare diffusione della pubblica illuminazione;

Visto il D.P.R. n° 495/92 – art. 26 commi 6 e 8 (art. 16 D. Lgs. n° 285/92 e s.m.i.):

“La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri”.

“La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore a 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3 metri”.

Visto il D. Lgs. n° 285/92 art. 29 commi 1 e 2:

“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria”.

“Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”.

Rilevato che i mancanti adeguamenti comportano anche pericolo per la pubblica incolumità;

Visti:

-l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze del Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

-l'art. 893 del Codice Civile, richiamante a sua volta l'art. 892, se non diversamente disciplinato;

ORDINA

ai proprietari dei fondi confinanti con le strade di qualunque tipo esistenti nel territorio comunale di Montaldo Bormida, fuori dal centro abitato:

- di effettuare il taglio e lo sgombero delle piante esistenti nella fascia di metri 6 sei a confine con le strade; il taglio e lo sgombero delle siepi esistenti di altezza superiore ad un metro nella fascia di metri 3 (tre) a confine con le strade; il taglio e lo sgombero delle siepi esistenti di altezza inferiori ad un metro nella fascia di metri 1 (uno) a confine con le strade;
- di tagliare i rami delle piantagioni o siepi in essere che si protendono nella sede stradale e/o pertinenze in stato tale da creare pericolo per la sicurezza della circolazione;
- di rimuovere nel più breve tempo possibile, in caso di intemperie, neviccate, gelate, intense precipitazioni od altre cause, gli alberi o i rami di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sulla sede stradale e/o pertinenze.

ai proprietari dei fondi confinanti con le strade di qualunque tipo esistenti nel territorio comunale di Montaldo Bormida, all'interno del centro abitato:

COMUNE DI MONTALDO BORMIDA

Provincia di Alessandria

- di effettuare il taglio e lo sgombero delle piante esistenti nella fascia di metri 3 (tre) a confine con le strade; il taglio e lo sgombero delle siepi esistenti di altezza superiore ad un metro nella fascia di metri 1,5 (uno e cinquanta) a confine con le strade; il taglio e lo sgombero delle siepi esistenti di altezza inferiori ad un metro nella fascia di metri 0,5 (zero e cinquanta) a confine con le strade
- di tagliare i rami delle piantagioni o siepi in essere che si protendono nella sede stradale e/o pertinenze in stato tale da creare pericolo per la sicurezza della circolazione;
- di rimuovere nel più breve tempo possibile, in caso di intemperie, nevicata, gelate, intense precipitazioni od altre cause, gli alberi o i rami di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sulla sede stradale e/o pertinenze.

AVVERTE

Che ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento da €. 103,29 a €. 413,17, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi e/o della rimozione secondo l'art. 29 del D. Lgs. n° 285/92 (ovvero della sanzione da €. 258,23 ad €. 1.032,91, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs N° 285/92, se la violazione è commessa in corrispondenza delle curve);

DA' ATTO

Che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Cacopardo, Segretario dell'Ente, reperibile presso l'Ufficio comunale, che potrà essere eventualmente interpellato in merito il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00).

Che avverso il presente provvedimento, e dalla data di pubblicazione, sono esperibili i seguenti ricorsi:

- Entro 60 giorni dalla sua efficacia al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495.
- Entro 60 giorni dalla sua efficacia al tribunale Amministrativo regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n° 1034.
- Entro 120 giorni dalla sua efficacia, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.

DISPONE

- la pubblicazione di copia del presente atto all'Albo Pretorio Comunale e nei luoghi di pubblica affissione;
- la notifica dell'Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, nonché agli altri Enti e Uffici interessati.

Dalla residenza Municipale 11/09/2014

IL SINDACO
Avv. Ravera Barbara